

Roma  
21 dicembre 2007  
Prot. LG/TR/006494

Agli Associati  
  
Loro Sedi

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201).

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.  
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

**1. Premessa.** Nel Supplemento ordinario n. 268/L della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 14 dicembre 2007 è stato pubblicato (cfr. allegato) il **Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** recante: “Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” (c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio, vedi al riguardo la lettera-circolare prot. LG/1938 del 19 aprile 2006). Tale decreto è stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge n. 29/2006 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”).

### **1.1. Entrata in vigore.**

Il decreto **entra in vigore il 29 dicembre 2007.**

Le norme su **assegni, titoli al portatore e contanti** (art. 49) – che fissano nuovi limiti di importo nonché modalità per il rilascio degli assegni in forma libera e dei libretti al portatore - **entrano in vigore il 30 aprile 2008** (art. 49, comma 20).

L'**estinzione** (o la riduzione alla soglia di legge, ora 5.000 euro) **dei libretti al portatore in essere** dovrà essere effettuata **entro il 30 giugno 2009** (art. 49, comma 13).

**Entro 18 mesi dall'entrata in vigore** del Decreto legislativo, la Banca d'Italia dovrà emanare le **disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico** (art. 66, comma 2).

L'UIC verrà soppresso ed assorbito come UIF (Unità di informazione finanziaria) in Banca d'Italia a far tempo dal **1° gennaio 2008** (art. 62, comma 5).

Con riferimento all'art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, **in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite**, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del predetto Decreto n. 231/2007, il **Ministero economia e finanze** – Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura - di intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza, **con propria nota del 19 dicembre 2007** Prot. 125367 (cfr. allegato), ha precisato quanto segue:

- **restano in vigore**, in quanto compatibili, le “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette” (cd. “**Decalogo**” emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 (cfr. la circolare ABI serie Legale n. 18 del 22 marzo 2001);
- per la **segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi** gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel decalogo della Banca d'Italia;
- per gli obblighi di identificazione e registrazione l'importo di 12.500 euro è **superato dalla nuova soglia di 15.000 euro**;
- tutti gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del Decreto **sono immediatamente applicabili**;
- sono **immediatamente vigenti il cd. “approccio basato sul rischio” e i criteri individuati** dall'art. 20 del Decreto per la valutazione del rischio;

- le disposizioni in tema di **profilo di rischio** della clientela contenute nei provvedimenti<sup>1</sup> non si pongono in conflitto con l'approccio in base al rischio di cui all'art. 20 del Decreto. La determinazione del profilo di rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi appare finalizzata a consentire l'individuazione di eventuali incongruenze nell'operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell'attività da questo posta in essere. Nell'approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato ad un'applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente.

**1.2.** Il Decreto legislativo in commento – tenendo conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), quest'ultimo in visita in Italia nel 2005 – ha introdotto **previsioni volte a rafforzare il quadro di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo**. A tale ultimo proposito, si rammenta che, così come la Terza Direttiva, anche il provvedimento in esame aggiunge, nella sua intitolazione, al riciclaggio il finanziamento del terrorismo.

Tra le novità più rilevanti si evidenziano quelle relative a:

- l'introduzione di norme più rigorose per la **limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore**;
- la previsione di una **graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela** in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione, prescrivendo obblighi semplificati o rafforzati;
- l'**accrescimento della riservatezza** e della protezione dei segnalanti le operazioni sospette;
- un concreto e funzionale **feed-back delle segnalazioni** effettuate;
- un riordino del sistema sanzionatorio.

---

<sup>1</sup> I provvedimenti cui fa riferimento la nota del Ministero economia e finanze sono: a) i decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 (oltre al decreto ministeriale n. 60 in data 10 aprile 2007, che ha integrato il D.M. n. 141), che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004; b) i tre provvedimenti dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette; c) le "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette;" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l'effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette; d) la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante "Istruzioni per la produzione delle segnalazione di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi".

**2. Disposizioni di carattere generale (Titolo I).** Nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, assumono una particolare rilevanza quelle riguardanti i compiti e le attribuzioni delle **Autorità preposte al controllo e vigilanza** sui soggetti destinatari della normativa: il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), l'Unità di informazione finanziaria (art. 6)<sup>2</sup>, l'Autorità di vigilanza di settore (art. 7), le Amministrazioni interessate, ordini professionali e forze di polizia (art. 8). Tra tali autorità viene ora prescritta una più stretta collaborazione anche attraverso lo scambio di informazioni e ferma restando l'azione di coordinamento del Comitato di sicurezza finanziaria (artt. 9 e 5, comma 3).

Tra le *Definizioni* (art. 1), si evidenziano quelle di:

- **“operazione frazionata”**: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente Decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- **“operazioni collegate”**: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;
- **“persone politicamente esposte”** (c.d. PEP'S), che sono indicate come “le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al presente Decreto” (comma 2, lett. o). Tali soggetti – come si vedrà più avanti – vengono in considerazione nel contesto degli adempimenti degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela e il considerando 25 della Direttiva 2005/60/CE li ritiene degni di particolare attenzione, alla luce degli sforzi compiuti sul piano internazionale per contrastare il fenomeno della corruzione e che vede proprio tale categoria di soggetti particolarmente esposti;
- **“titolare effettivo”**, definito come “la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto”. Anche tale nozione è stata introdotta dalla richiamata Direttiva 2005/60/CE (considerando 9 e 10), e l'art. 19, comma 1, lett. b del Decreto di recepimento indica - tra le modalità di

---

<sup>2</sup> L'Unità di informazione finanziaria sostituirà l'Ufficio italiano dei cambi e farà parte della struttura della Banca d'Italia.

adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela – l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo, potendo a questo fine i soggetti destinatari della normativa far ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazioni sui titolari effettivi nonché chiedere ai clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

- “**pubblica amministrazione**”, che racchiude “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<sup>3</sup>”. Da notare che tale **definizione è suscettibile di modifiche** – ai sensi dell'art. 66, comma 4 – da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Si precisa che nei confronti degli uffici della pubblica amministrazione non si deve far luogo agli obblighi di identificazione e verifica, (art. 25, comma 3).

**3. Obblighi (Titolo II). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela** (art. 18), che comprendono, oltre a quello di identificazione del cliente, anche quelli di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo nonché di verificare l'identità dell'eventuale **titolare effettivo**<sup>4</sup>, sono riferiti alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15.000 euro** <sup>5</sup> (art. 15, comma 1, lett. b).

Una delle più importanti novità – come in precedenza evidenziato – risiede nel **Risk based approach** (Approccio basato sul rischio, art. 20), in base al quale l'obbligo di adeguata verifica del cliente va commisurato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, le Autorità di vigilanza provvederanno ad emanare disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli intermediari **sono tenuti ad osservare i criteri generali** indicati nelle lettere a) e b) del predetto art. 20 <sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 reca “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

<sup>4</sup> I criteri di individuazione del Titolare effettivo sono riportati all'art. 2 dell'Allegato tecnico del decreto legislativo.

<sup>5</sup> Come noto, la normativa previgente (art. 1 legge n. 197/1991) stabiliva il limite in 12.500 euro.

<sup>6</sup> I criteri generali sono : a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione o rapporto continuativo:

La nuova disciplina prevede ipotesi nelle quali possono applicarsi **obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela** rispetto a determinate categorie di soggetti o di prodotti (art. 25): tra i soggetti rientrano anche gli enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e prevedano il controllo del rispetto di tali obblighi. Su tale punto, va rilevato che il Ministero economia e finanze provvederà con proprio decreto ad **individuare gli Stati extracomunitari il cui regime è da ritenere equivalente** (art. 25, comma 2). Con riferimento ai richiamati soggetti nonché verso gli uffici della pubblica amministrazione ovvero un'istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato, gli intermediari raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare dell'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

L'art. 28, dedicato agli **obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela**, prevede l'adempimento di detti obblighi in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e nelle altre ipotesi indicate nell'articolo predetto, quali mancata presenza fisica del cliente, conti di corrispondenza, operazioni o rapporti continuativi con persone politicamente esposte (c.d. PEP'S). In tale ultimo caso, dovranno essere osservati particolari adempimenti, tra i quali: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo. I criteri per l'individuazione dei richiamati PEP'S, sulla falsariga del contenuto della Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 <sup>7</sup>, sono riportati nell'art. 1 dell'Allegato tecnico al Decreto in commento.

Allo scopo di **evitare duplicazione nelle procedure di adeguata verifica della clientela**, il Decreto (art. 29) ammette la possibilità di fare affidamento sulla identificazione e verifica già posta in essere da soggetti terzi qualificati <sup>8</sup>, fermo restando la responsabilità in capo agli intermediari per l'assolvimento degli obblighi in questione.

- 
- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo posti in essere;
  - 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo;
  - 3) ammontare;
  - 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
  - 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente;
  - 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

<sup>7</sup> Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241 del 4 agosto 2006.

<sup>8</sup> L'art. 30, tra i soggetti terzi qualificati, indica: a) gli intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR, ecc.); b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea perché aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale).

Nell'art. 30 vengono riportate – sulla scorta di quanto previsto dalla normativa sino ad ora vigente - le modalità applicative affinché si possa ricorrere all'identificazione da parte di terzi, mentre il comma 5 del predetto articolo (riprendendo il comma 5 dell'art. 8 del D.M. n. 142/2006) lascia **alle autorità di vigilanza il potere di prevedere ulteriori modalità anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.**

Gli obblighi di registrazione sono riferiti a tutte le operazioni di importo pari o superiore a **15.000 euro**. I dati e le informazioni registrati sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le vigenti disposizioni (art. 36, comma 2 e comma 6).

**3.1.** Gli articoli 41 e seguenti si occupano degli adempimenti per le **segnalazioni di operazioni sospette**. L'art. 41 **non fa più riferimento agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale**<sup>9</sup> ma alla definizione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2 del Decreto.

La Banca d'Italia con proprio provvedimento e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria su proposta dell'UIF, emanerà gli indicatori di anomalia nell'ottica di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, al pari di quanto già effettuato in occasione dell'emanazione della precedente disciplina primaria (c.d. Decalogo).

La normativa di recepimento **accentua la riservatezza dei segnalanti**: in particolare, viene previsto che “la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA adottano, anche sulla base di **protocolli d'intesa** e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone fisiche che effettuano le segnalazioni” (art. 45, comma 5).

Con riguardo al **feed-back** delle segnalazioni l'art. 48 – riprendendo quanto ottenuto in sede comunitaria e contenuto nell'art. 38 della Direttiva 2005/60/CE – prevede: a) la comunicazione **direttamente al segnalante** da parte dell'UIF dell'inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l'avvenuta archiviazione (comma 1); b) l'obbligo di fornire un riscontro informativo da parte di UIF, Guardia di Finanza e DIA al Comitato di sicurezza finanziaria sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente nonché sull'**esito delle segnalazioni** ripartito per categoria di segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali (comma 3).

**4. Misure per l'assolvimento degli obblighi (Titolo III). Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49).** In base a quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva – per il quale gli Stati membri possono adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie – il Decreto (art. 49, comma 1) ha provveduto

<sup>9</sup> Art. 648-bis (Riciclaggio); art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

ad **abbassare la soglia prevista** dall'art. 1 della legge n. 197/1991 per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi **da euro 12.500 a 5.000**. Il predetto art. 49, con riferimento agli assegni, detta le seguenti prescrizioni:

- i moduli di assegni bancari e postali vengono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità; **gli assegni in forma libera sono rilasciati solo su richiesta scritta del cliente** (art. 49, comma 4);
- **gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare** l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la **clausola di non trasferibilità** (comma 5);
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (comma 6);
- **il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto dal cliente per iscritto senza la clausola di non trasferibilità** (comma 8);
- **per ciascun modulo di assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo**. Ogni girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante (comma 10).

La **nuova soglia di 5.000 euro** viene introdotta anche con riferimento ai **libretti di deposito bancari e postali al portatore**, il cui saldo non può essere pari o superiore a detto limite (comma 12), mentre i predetti libretti – recanti un saldo anch'esso pari o superiore a 5.000 euro – esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (**29 dicembre 2007**) devono essere dal portatore del libretto **estinti o ridotti alla soglia di legge entro il 30 giugno 2009** (comma 13). Le banche sono tenute “a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione”.

Qualora sia effettuato il **trasferimento dei richiamati libretti**, il cedente dovrà **comunicare alla banca entro 30 giorni** i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Le disposizioni di questo articolo, come precisato in apertura, **entrano in vigore il 30 aprile 2008**.

I limiti di importo di cui al predetto art. 49 potranno – ai sensi dell'art. 66, comma 7 – essere **modificati** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Nell'ambito del **Titolo IV (Vigilanza e controlli)** assume autonoma rilevanza l'adozione di **misure adeguate per la formazione del personale e dei collaboratori** (art. 54). I programmi di formazione devono comprendere programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, mentre l'UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniranno indicazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo (commi 2 e 3 dell'art. 54).

6. **Disposizioni sanzionatorie e finali (Titolo V)**. L'impianto sanzionatorio è stato riordinato secondo quanto di seguito riportato:

dal novero delle **sanzioni penali** (art. 55) è stata eliminata quella riguardante l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico, mentre è stata introdotta quella a carico dell'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o le fornisce false. In tale ipotesi, l'esecutore, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro (art. 55, comma 3).

Le altre sanzioni penali sono rimaste sostanzialmente invariate con un arrotondamento delle misure edittali, tra le quali: omessa, tardiva o incompleta registrazione (è prevista la multa da 2.600 a 13.000 euro), omissione delle comunicazioni degli organi di controllo degli intermediari alle Autorità di vigilanza delle infrazioni alla normativa in discorso (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro), inosservanza del divieto di comunicazione a terzi delle segnalazioni di operazioni sospette (arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro).

Con riferimento alle **sanzioni amministrative** (artt. 56, 57, 58 e 59), tra le novità, sono previste:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro per l'inosservanza delle: a) **norme emanate dalle Autorità di vigilanza e controllo** per le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno; b) degli **obblighi di formazione del personale**; c) degli **obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante** ed alla loro registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi ex art. 2, numero 7) del Regolamento CE 1781/2006 (comma 1);
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro (prima, come detto, era considerato reato) per l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico (art. 57, comma 2);

- è stata **diminuita la misura della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa segnalazione di operazione sospetta**, ora stabilita dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata (art. 57, comma 4); sia per tale violazione che per quella di cui all'art. 57, comma 2 è previsto, nei casi più gravi e tenuto conto della gravità della violazione stessa desunta dalle circostanze e dalla sua durata nel tempo, l'ordine al soggetto sanzionato di procedere alla pubblicazione per estratto del decreto di irrogazione della sanzione su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico;
- è stata aumentata la misura della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF, che viene prevista da 5.000 a 50.000 euro;
- è stata **unificata la misura della sanzione amministrativa pecuniaria (dal 20 al 40 per cento del saldo) per la violazione di cui all'art. 49, comma 12 relativa al limite di saldo per i libretti al portatore** (art. 58, comma 2);
- la **mancata estinzione (o riduzione alla soglia di legge) dei libretti al portatore** o la mancata comunicazione del cedente alla banca recante i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento sono puniti con una **sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto** (art. 58, comma 3);
- il divieto dell'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo; per l'utilizzo di tali conti o libretti è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo (art. 58, commi 5 e 6).

6.1. Tra le modifiche normative apportate dal decreto in commento (art. 63), si evidenziano:

- la comunicazione all'anagrafe tributaria, a carico delle banche e degli altri intermediari, **anche di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (c.d. operazioni per cassa)** nonché dei dati anagrafici dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (trattasi di modificazioni apportate all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973);

- l'inserimento nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001<sup>10</sup> – così come disposto dalla predetta legge comunitaria per il 2005 (Legge n. 29/2006) – dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A tale inserimento, fa da corollario l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146<sup>11</sup>, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” che determina la rilevanza, come reato presupposto per il D.Lgs. n. 231/2001, del reato di riciclaggio *tout court* e non la sola ipotesi di riciclaggio transnazionale. Sui rapporti tra il “decreto 231” e la nuova normativa antiriciclaggio, si rinvia ad una Circolare ABI di prossima pubblicazione.

## 6.2. Norme abrogate. Per effetto dell'art. 64 del Decreto sono, tra l'altro, abrogate:

- a decorrere dal 30 aprile 2008, il **Capo I della legge antiriciclaggio** (legge n. 197/1991)<sup>12</sup> e gli articoli 10 (Doveri del collegio sindacale), 12 (Carte di credito e di pagamento), 13 (Applicazione delle sanzioni), 14 (Entrata in vigore);
- il **Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56** (di recepimento della II Direttiva antiriciclaggio 2001/97/CE) e i relativi **regolamenti di attuazione** ;
- gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3 e l'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Il D.Lgs. n. 231/2001 reca la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, ed è stato trasmesso e commentato con circolare ABI, serie Legale n. 9 del 27 febbraio 2002 e con circolare ABI, serie Legale, n. 9 del 19 marzo 2004.

<sup>11</sup> L'art. 10 della l. 16 marzo 2006, n. 146 aveva introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei reati transnazionali di: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); illecito impiego di capitali (art. 648 ter c.p.); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.). Ai fini di tale normativa si definisce “reato transnazionale” «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

<sup>12</sup> Il Capo I contiene disposizioni relative a: a) Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore; b) Obblighi di identificazione e di registrazione; c) segnalazioni di operazioni; d) riservatezza delle segnalazioni; d) Commissioni di indirizzo; e) Sanzioni, procedure, controlli.

<sup>13</sup> Il D.Lgs. reca “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”; gli articoli

**6.3. L'Allegato tecnico (Art. 65) individua:** a) le categorie di Persone politicamente esposte; b) i criteri per delineare la figura del Titolare effettivo; c) il riferimento normativo dei documenti validi per l'identificazione nonché le modalità per l'identificazione dei minori e dei soggetti non comunitari; d) i criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Il predetto Allegato tecnico può essere **modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.

\*\*\*

Per ogni ulteriore informazione può essere contattato il Settore Affari Legali (06.6767238-278).

**Giuseppe Zadra**  
*Direttore Generale*



Codice Attività: LG 1115/TR 4080

*ALLEGATI*

---

abrogati attengono alle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo, ai compiti della Banca d'Italia e dell'UIC e alle sanzioni relative alle violazioni della legge anticiclaggio.